DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(85/59/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,

vista la domanda della Repubblica federale di Germania,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva succitata, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, durante l'anno 1982, in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1984 a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata contempla che uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione di sementi e di piante di alcune varietà ;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie ;

considerando che la varietà di granturco di cui trattasi, per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione, non era stata sottoposta, nella Repubblica federale di Germania, ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda tedesca ;

considerando che le varietà di avena di cui trattasi sono della forma invernale ; che le varietà di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 ; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di granturco di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva) ;

considerando che per le varietà Argona (loglio perenne) e Isba (granturco) si può constatare, sulla base di rapporti relativi ai risultati di esami, che nella Repubblica federale di Germania esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica federale di Germania e sono applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, sufficientemente omogenee per un certo numero di caratteri (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), terzo caso, della direttiva suddetta) ;

considerando che per le varietà Argona (loglio perenne) e Caramba (loglio d'Italia) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami che nella Repubblica federale di Germania esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica federale di Germania e applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinte da altre varietà ivi ammesse (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo caso, della direttiva summenzionata) ;

considerando che è impossibile, prima dello scadere del termine previsto all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva suddetta, terminare l'esame della varietà Balder (festuca dei prati) ;

considerando che sembra quindi opportuno prorogare, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva per un periodo appropriato per permetterle di preparare gli elementi necessari per questa varietà (articolo 15, paragrafo 7, della direttiva suddetta) ;

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Republica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1985 ;

I. Piante foraggere :

1. *Lolium multiflorum Lam.*
 Caramba
2. *Lolium perenne L.*
 Argona

II. Cerali :

1. *Avena sativa L.*
 Bardsey
 Bulwark
 Lidia
 Oyster
2. *Zea mays L.*
 Ambassador
 Apes G 4 300
 Arta
 Brenta
 Chameleon T 1058
 Cargicora
 Pila
 Realgan
 Teseo
 Ustica
 Albatross T 1069
 Audax
 Cargitorid
 Cargivigo
 Elephant TX 111
 Filicudi
 Lanario LG52
 Roberta
 Sapor
 Sire
 Smart
 Sonor
 Sponsor
 Tronto
 Adamello
 Admiral
 Costal
 Dragon TXS 115A
 Eldorado
 Fert
 Master
 Max
 Mohican
 Premier
 Sultan
 Tantalo
 Tolle
 Daiamond
 Emirato
 Gigas
 Girifalco LG 66
 Melior
 Pegaso
 Senior
 Spider TXS 119
 Tornado
 Giraffe T 1230
 Silco
 Isba

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prorogato per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1984 e fino al 31 marzo 1985 per le varietà seguenti :

Piante foraggere :

— Festuca pratensis Huds.
— Balder

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione